



# COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

## Città metropolitana di Milano

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

Data 16-05-2018

**Oggetto: NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE**

L'anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di maggio alle ore 21:30, presso la sala consiliare di piazza IV Giugno n.3.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dato atto che con riferimento all'appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano:

<b>COLOMBO FULVIO</b>	<b>Presente</b>
<b>DONISELLI SABINA</b>	<b>Presente</b>
<b>MASTELLI CLAUDIO</b>	<b>Presente</b>
<b>COLOMBO DONATELLA</b>	<b>Presente</b>
<b>GRASSI LUIGI</b>	<b>Presente</b>
<b>PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO</b>	<b>Presente</b>
<b>RANAURO MARIA ANNA</b>	<b>Presente</b>
<b>BATTISTELLA ROBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>MONGELLI ANGELO ROSARIO</b>	<b>Presente</b>
<b>COLOMBO IVO MARIA</b>	<b>Presente</b>
<b>TESTA MANUELA</b>	<b>Presente</b>
<b>CITTERIO VANDA</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vice Sindaco FULVIO COLOMBO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell'argomento in oggetto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-05-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to **Arch. GABRIELA NAVA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-05-2018

Il Responsabile del servizio  
F.to **Dott. ROBERTO PIODI**

Il Vice Sindaco procede a spiegare le motivazioni dell'atto, come da relazione ex art. 192 D.Lgs. 50/2016.

Chiama in aula l'Ing. Migliorini.

Il Consigliere Colombo Ivo Maria chiede come si esercita il controllo analogo sulla società, quali sono le garanzie per il Comune, nonché di poter vedere i verbali dell'assemblea soci. Chiede perché non è stata introdotta la tariffa puntuale. Evidenzia la sua contrarietà alla scelta operata di conferimento del servizio di spazzamento manuale alla società perché lievitano i costi. Richiede inoltre di vedere le analisi economiche che sono effettuate per il conferimento dell'incarico.

Il Vice Sindaco evidenzia che le analisi sono agli atti istruttori e possono essere richieste agli uffici. Per quanto riguarda la tariffa puntuale si tratta di considerazioni economiche perché ci sono costi di start up non indifferenti che, sommati agli inevitabili interventi di bonifica, andrebbero a caricare troppo la tariffa. Per quanto riguarda la scelta del conferimento dei servizi di spazzamento manuale rimanda a quanto già puntualmente spiegato dall'Assessore Donatella Colombo nella relazione al rendiconto.

Il Consigliere Mongelli Angelo Rosario chiede perché non vengono distribuiti i sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.

Il Vice Sindaco accoglie la proposta in quanto migliorativa del servizio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05.05.2014 ad oggetto: *"RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' AEMME LINEA AMBIENTE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI CORRELATI"* poi confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09.06.2014 sono state approvate le modalità di gestione *"in house providing"* affidando il servizio di igiene urbana alla Società Aemme Linea Ambiente per il periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2023;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 ad oggetto: *"APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018 - 2019 - 2020 ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2019"*;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19.01.2018 ad oggetto: *"APPROVAZIONE PROGRAMMA E RICOGNIZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020"*;

### **Dato atto che:**

- il Comune di Boffalora sopra Ticino detiene partecipazioni nella società ASM Azienda Speciale Multiservizi Srl (nel seguito "ASM") il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 16-05-2018 BOFFALORA SOPRA TICINO

<b>Soci</b>	<b>Quote di partecipazione</b>
Magenta	61,93%
Bernate Ticino	3,02%
Boffalora sopra Ticino	8,96%
Corbetta	0,27%
Marcallo con Casone	5,31%
Mesero	7,22%
Ossona	3,21%
Robecco sul Naviglio	6,14%
Santo Stefano Ticino	3,94%

- ASM è società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dai D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 175/2016 s.m.i. in materia di “*in house providing*” (in particolare lo Statuto di ASM, adeguato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i.) e gli Enti Locali soci esercitano su di essa e sul gruppo “*in house*” da essa controllato i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato “*Coordinamento Soci*”;
- ASM, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch’esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci;

**Dato atto, altresì, che:**

- in particolare, ASM svolge l’attività inerente i servizi di igiene urbana tramite la società AEMME Linea Ambiente Srl (nel seguito anche “**ALA**”);
- ALA deriva dall’aggregazione dei rami d’azienda di AMGA Legnano SpA, società partecipata dal Comune di Legnano più altri Enti Locali, ASM Magenta Srl, società interamente pubblica, partecipata come precedentemente indicato e, dal 25 gennaio 2016, A.M.S.C. S.p.A., società pubblica partecipata dal Comune di Gallarate;
- il capitale della società AEMME Linea Ambiente s.r.l. risulta così suddiviso:
  - AMGA Legnano S.p.A. 72%
  - A.S.M. s.r.l. 18%
  - A.M.S.C. S.p.A. 10%;

**Richiamati** l’art. 3 bis del D.L. 138/2011, il D.Lgs. 152/2006, la LR n. 26/2003 e dato atto che Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 200, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l’istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali e pertanto spetta ai singoli Enti Locali provvedere all’affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali e provinciali;

**Dato atto** che il contratto tuttora in vigore è stato sottoscritto in data 25.06.2014 con rep. 2726 in forma pubblico-amministrativa e dello stesso si richiama nello specifico l’art. 4 (Modifica dei Servizi) in quanto oggetto della presente deliberazione;

**Vista** la necessità di ampliare le attività oggetto del contratto richiamato al punto precedente, ed in particolare con le seguenti previsioni:

1. rimozione e messa in sicurezza rifiuti rinvenuti presso l'econcentro comunale sito in via Manzoni a Boffalora sopra Ticino di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 13.10.2017;
2. integrazione del servizio di spazzamento manuale, minuto mantenimento del decoro e servizi annessi;

**Ritenuto**, in merito al precedente punto 1, di appoggiarsi ad ALA la quale svolgerà quanto necessario con risorse finanziarie proprie ed i costi saranno ristorati dal Comune annualmente sino al 2032, con sicuro vantaggio per la collettività in termini economici (secondo il piano di rimborso in coda allo schema di contratto al presente atto ed avente scadenza il 31.12.2032 - prot. 4154 del 04.05.2018);

**Dato atto** di tutto quanto sopra, quindi, si ritiene di procedere con la formulazione di un nuovo contratto di servizio con termine il 31.12.2032 che garantisca la continuità del rapporto con ALA e che contempli, oltre a tutti i servizi già affidati, anche i servizi aggiuntivi di cui sopra, oltre a fissare la scadenza contrattuale al 31.12.2032 con la finalità di diminuire l'impatto annuale del ristoro dell'investimento a carico dei cittadini;

**Visto** il Progetto Tecnico Economico e lo Schema di Contratto di Servizio allegati al presente atto e pervenuti con nota prot. 4154 del 04.05.2018 da parte di ALA;

**Richiamato** l'art. 5 del decreto legislativo 50/2016 nella sua interezza e nello specifico il comma 1: " *Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

e dato atto che tali condizioni sussistono anche a seguito dell'iscrizione nell'elenco ANAC di ASM da parte del Comune di Magenta e, nello specifico:

**Dato atto** altresì che:

- lo Statuto di ALA, adeguato ai sensi del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. approvato da parte dei Enti Locali soci, è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di "*in house providing*", conformemente al patto di sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali azionisti;
- dallo Statuto di ALA si evince infatti che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in Assemblea (art. 23.2);

**Rilevato**, comunque, che il nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) è entrato in vigore successivamente alla stipulazione del contratto (avvenuta nel 2014) ma, dato atto che con il presente si andrà a stipulare un nuovo contratto che contempla le nuove necessità emerse di cui sopra, si ritiene di procedere ai sensi del Codice stesso;

**Rilevato**, altresì, che il servizio oggetto del contratto in argomento viene reso a condizioni competitive, in quanto in linea con i prezzi di mercato oltre a garantire:

- il tempestivo e qualificato intervento tramite risorse di ALA;
- il raggiungimento di obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego di risorse pubbliche;

**Richiamata**, nello specifico, la relazione allegata in merito all'art. 192 del Codice dei Contratti;

**Dato atto** che gli obiettivi relativi del nuovo contratto sono quelli di eliminare i rifiuti rinvenuti presso l'ecocentro durante i lavori di riqualificazione e di garantire uno spazzamento manuale integrativo rispetto a quello in corso, anche alla luce della diminuzione del personale dedicato all'attività;

**Rilevato** che:

- all'interno del personale presente nell'Ente Comunale non sono presenti sufficienti operatori per garantire lo spazzamento manuale su tutto il territorio;
- ha dato la sua disponibilità all'esecuzione del servizio di spazzamento manuale secondo quanto presente nel progetto tecnico economico allegato alla presente ("*Addendum*");
- ALA possiede competenze specifiche per seguire non solo dal punto di vista gestionale la rimozione dei rifiuti rinvenuti presso l'ecocentro ma anche sotto il profilo tecnico. Provvederà, infatti, alla gara d'appalto per i lavori e ad individuare un RUP interno per la cura delle procedure che consentirà un risparmio gestionale alla struttura interna all'ente;
- comunque, i costi in argomento dovrebbero essere inseriti nel piano economico del servizio di igiene urbana anche se sostenuti e gestiti internamente e che l'affidamento ad ALA comporta dei sicuri vantaggi a livello gestionale derivanti dallo sfruttamento di un "*know how*" consolidato;

**Dato atto specificatamente che**, ai sensi dell'art. 192 comma 2 del Codice dei Contratti:

- il ricorso al mercato, dato atto della vigenza residua del contratto, non si ritiene opportuno anche alla luce della qualità del servizio svolto e dei costi che risultano comunque allineati al mercato di riferimento;
- la scelta in argomento comporta dei sicuri benefici per la collettività in generale in particolar modo in quanto permette al Comune di procedere alla rimozione di rifiuti interrati garantendo una gestione ambientale consapevole del territorio con benefici di carattere universale;
- per garantire la sicurezza in via generale ed evitare possibili interferenze, si ritiene che l'esecuzione delle opere di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti interrati non possano essere gestite da altri in quanto ALA stessa sta gestendo anche le opere di riqualificazione dell'ecocentro (durante l'esecuzione delle quali si sono rinvenuti i rifiuti interrati in argomento), oltre ai servizi ambientali sia presso l'ecocentro che sul territorio;
- con il nuovo servizio di spazzamento manuale si andranno a garantire:
  - una copertura migliore del servizio su tutto il territorio;
  - lievi vantaggi derivanti dalla gestione di un servizio (sempre presente) rispetto alla gestione delle attività tramite personale interno;

- l'esecuzione di manutenzioni ogni anno al verde esistente con ripercussioni positive su tutta la collettività;
- la forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, risulta adeguata al contesto comunale;

**Dato atto** che le parti fondanti del contratto rimangono le medesime e che il nuovo contratto prevederà solo alcune integrazioni rivolte alla regolamentazione delle attività in aggiunta emerse, secondo la proposta pervenuta con nota prot. 4154 del 04.05.2018;

**Rilevato, in ultimo, che:**

- la società ALA non si trova in alcuna delle condizioni stabilite dalla Corte dei Conti con parere 1 febbraio 2013 n. 10 quali cause ostative al mantenimento, da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino, di partecipazione societarie;
- la società ALA è stata mantenuta secondo i dispositivi di legge con deliberazione di C.C. n. 29/2017 ad oggetto: "*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE*" che si richiama nella sua interezza;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 42 , comma.2, lett. E) del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Disposto** dal Vice Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all'approvazione della presente proposta deliberativa ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 8, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, Citterio Vanda), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. **di richiamare** le premesse e di farne parte integrante del presente atto;
2. **di approvare** il nuovo Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO ed i relativi allegati così come pervenuti in data 04.06.2018 prot. 4154 da parte di Aemme Linea Ambiente srl;
3. **di dare atto che**, data la vigenza del contratto, le buone prestazioni emerse sino ad ora nello svolgimento del servizio, l'opportunità di supporto in merito alla rimozione dei rifiuti presso l'ecocentro, la garanzia dello svolgimento del servizio di spazzamento manuale sul territorio e l'adeguatezza dei costi a quelli di mercato, non si ritiene necessario e opportuno il ricorso al mercato;
4. **di dare atto, altresì, che** tale scelta comporta dei sicuri benefici per la collettività in particolar modo:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 16-05-2018 BOFFALORA SOPRA TICINO

- per quanto riguarda la rimozione di rifiuti presso l'ecocentro in quanto si va ad eliminare un problema ambientale di carattere universale;
  - per la diminuzione dell'impatto annuale sulla TARI grazie ai nuovi termini contrattuali;
  - per la possibilità di mantenere una fruizione degli spazi pubblici confortevole, sicura ed a beneficio di tutti, anche a seguito della diminuzione del personale comunale dedicato;
  - per la garanzia di continuità, efficienza e qualità del servizio già ampiamente verificata durante la vigenza del contratto;
- e, quindi, risulta adeguata al contesto comunale;
5. **di dare mandato** alla Giunta Comunale di provvedere, laddove ritenuto necessario, alle modifiche/integrazioni allo schema di contratto allegato che siano ritenute opportune nell'interesse dell'Amministrazione;
  6. **di dare mandato** al Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente di tenere conto nella formazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari dal 2018 al 2032 delle quote di spesa derivanti dall'assunzione della presente deliberazione;
  7. **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione di ogni provvedimento di competenza conseguente all'assunzione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa;
  8. **di dare atto** che all'assunzione dei necessari impegni di spesa si procederà in fase successiva con appositi atti.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli n. 8, n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Mongelli Angelo Rosario, Colombo Ivo Maria, Testa Manuela, Citterio Vanda), nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

### **D E L I B E R A**

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE  
F.to **FULVIO COLOMBO**

Il Segretario Comunale  
F.to **Dott.ssa ANTONELLA  
ANNECCHIARICO**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. 464, dal giorno 01-06-2018 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 01-06-2018

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica il Segretario Comunale  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

Letto, approvato e sottoscritto.

In originale

IL PRESIDENTE  
F.to **FULVIO COLOMBO**

Il Segretario Comunale  
F.to **Dott.ssa ANTONELLA  
ANNECCHIARICO**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n. \_\_\_\_\_ 464,  
dal giorno \_\_\_\_\_ 01-06-2018 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi  
e per gli effetti dell'art.124, T.U.E.L. 2000.

Addi 01-06-2018

IL MESSO COMUNALE

Visto: si certifica il Segretario Comunale  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

---

**ATTESTATO DI CONFORMITA'**

La presente copia composta di n..... fogli .....è conforme  
all'originale depositato agli atti.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati

E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000.

E' divenuta esecutiva il 16-05-2018, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi  
dell'art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 16-05-2018 BOFFALORA SOPRA TICINO

